

# Allegato A

## Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006); individuazione criteri e modalità per la concessione e l'utilizzo di contributi finalizzati al sostegno degli Enti locali nel settore dell'edilizia scolastica

### 1 - Finalità

Il presente documento definisce criteri e modalità per la concessione e l'utilizzo dei contributi finanziari che la Giunta Regionale ha destinato, con l'articolo 34 della Legge Regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), per il sostegno degli Enti locali nel settore dell'edilizia scolastica.

### 2 - Soggetti e interventi finanziabili

Sono ammessi a finanziamento, fino ad un massimo del 85% del costo dell'intervento e comunque per un ammontare massimo del contributo per ciascun richiedente non superiore a Euro 300.000,00, interventi di edilizia scolastica di competenza degli Enti locali in difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare interventi di particolare urgenza ed indifferibilità, pena la sospensione, già intercorsa o imminente, delle attività didattiche e sono concessi in via prioritaria secondo l'ordine della graduatoria dei Comuni in situazione di disagio di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei Comuni montani e dei piccoli Comuni in situazione di disagio).

Possono essere finanziati in base al presente regolamento:

- a) la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire ad uso scolastico;
- b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) la riconversione a fini scolastici di edifici adibiti ad altre destinazioni di uso o la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altri tipi di scuola.

### 3 - Modalità di accesso al contributo

Gli Enti interessati, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, inviano domanda di finanziamento alla Regione Toscana, Direzione Generale delle politiche formative, beni e attività culturali, Settore Istruzione e Educazione, Piazza della Libertà n. 15, 50129 Firenze, allegando alla medesima:

- a) una relazione che descriva gli aspetti essenziali della situazione di obbiettiva urgenza ed indifferibilità dell'intervento con le soluzioni logistiche ed organizzative individuate e la descrizione dei relativi interventi edilizi;

- b) l'eventuale atto di sospensione delle attività didattiche nell'edificio oggetto della richiesta di intervento o la presumibile data ed i termini con cui si ritiene verrà adottato tale atto;
- c) lo stato della progettazione dell'intervento edilizio;
- d) una dichiarazione concernente l'impossibilità di finanziare totalmente l'intervento con i fondi del proprio bilancio;
- e) l'indicazione delle modalità di copertura finanziaria della quota parte, della somma totale per il quale si richiede il contributo regionale, che non viene ammessa a finanziamento;
- f) l'impegno al mantenimento ad uso scolastico, per un periodo non inferiore ai 10 anni, della struttura finanziata.

#### 4 - Criteri per il finanziamento

Le domande pervenute alla struttura regionale competente, Settore Istruzione ed Educazione, saranno esaminate dalla medesima ogni 30 giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

In via preliminare la struttura regionale competente, valuterà l'ammissibilità dei progetti richiesti, esaminando la finalità, la congruenza dei soggetti e degli interventi nonché il rispetto delle modalità di presentazione stabilite dal presente atto.

Al fine di attribuire i finanziamenti la struttura regionale competente, terrà conto dell'ordine della graduatoria dei Comuni in situazione di disagio di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei Comuni montani e dei piccoli Comuni in situazione di disagio).

Esaurita la suddetta graduatoria, gli eventuali finanziamenti residui potranno essere assegnati agli altri enti locali che ne abbiano fatto richiesta, sulla base di una valutazione della gravità e urgenza dell'intervento richiesto, effettuata dai competenti uffici regionali.

#### 5 - Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Disciplinare per gli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede con gli stanziamenti di cui al Capitolo 61244 del bilancio pluriennale ammontanti ad euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità.

#### 6 - Erogazione del finanziamento

I finanziamenti sono attribuiti con apposito atto del Dirigente del Settore Istruzione ed Educazione.

Le erogazioni dei finanziamenti avvengono con Nota di liquidazione del Dirigente del Settore Educazione e Istruzione il quale, a seguito di domanda dell'ente assegnatario, da inviare al Settore Educazione e Istruzione, valutata la congruità della medesima ne dispone il pagamento.

La prima erogazione, pari al 20% della somma ammessa a contributo, avviene successivamente all'appalto dei lavori.

Le successive erogazioni, fino ad un massimo dell'90% della somma ammessa a contributo, avvengono a seguito di approvazione di stati di avanzamento lavori, approvati con atto dirigenziale.

Il saldo del finanziamento è erogato a seguito dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione o di Collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante.

#### 7 - Utilizzazione

Nei casi in cui a seguito dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione o del Collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risultasse una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la struttura regionale competente provvederà a rideterminare la somma ammessa a contributo, rendendo disponibili le somme non ancora erogate per ulteriori finanziamenti.

#### 8 - Termini temporali, prescrizioni e vincoli

Qualora i lavori non siano iniziati entro 12 mesi dalla comunicazione di avvenuto finanziamento di cui all'articolo 6, con provvedimento Dirigenziale, della struttura regionale competente, viene dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento.

Gli Enti locali sono tenuti a fornire all'Osservatorio regionale degli appalti dati statistici e conoscitivi sulle forme e sull'esito dell'Appalto nonché sul rispetto delle normative vigenti in materia di subappalto, di prevenzione infortunistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli Enti sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro due anni dalla data di inizio lavori, il provvedimento di approvazione del Certificato di regolare esecuzione o di Collaudo. Trascorso tale termine con provvedimento del Dirigente del Settore Educazione e Istruzione si provvede alla definizione del finanziamento sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il termine previsto al comma precedente può essere prorogato, per gravi motivi, con provvedimento del Dirigente del Settore Educazione e Istruzione.

Gli amministratori e i funzionari degli Enti assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico e si impegnano a mantenere la destinazione d'uso del bene finanziato per un periodo minimo di dieci anni.

Eventuali maggiori oneri per la realizzazione dell'intervento saranno a carico degli enti locali, che ne cureranno la copertura con fondi propri.